Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 7 agosto 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il decreto-legge 9 luglio 1980, n. 302, concernente « Istituzione del Fondo di solidarietà per interventi finanziari finalizzati allo sviluppo dell'occupazione », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 luglio 1980 e presentato il giorno stesso al Parlamento per la conversione in legge, in conseguenza della votazione avvenuta presso il Senato della Repubblica il 5 agosto 1980 *non è stato convertito in legge.*

(7522)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **414.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Piacenza ad acquistare alcuni immobili.

N. 414. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Piacenza, viene autorizzata ad acquistare in via di sanatoria, al prezzo di L. 7.250.000, un fabbricato di dieci vani con annessi garages, cantina e 750 mq. di terreno, sito in Piacenza, località Bettola, via Circonvallazione numero 106, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 57, mappali 123-176 di proprietà dei signori Vito Perletti e Antonietta Scribani, come da atto di compravendita del 12 ottobre 1957, n. 10452 di repertorio, a rogito dott. Pietro Pistoni, notaio in Piacenza, registrato a Piacenza in data 21 ottobre 1957, n. 675, da adibire a poliambulatorio ed uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1980
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 126

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **415**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Pistoia ad acquistare alcuni immobili.

N. 415. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Pistoia, viene autorizzato ad acquistare in via di sanatoria, al prezzo di L. 52.200.000, due entità al primo piano delle palazzine B e C, oltre ad un vano della palazzina B destinato ad archivio, facenti parte dello stabile sito in Pistoia, viale Matteotti, angolo via Goldoni, costruito su un terreno censito al nuovo catasto terreni al foglio 204, mappali 408-456 e 454/b, di proprietà della società « Franca S.p.a. », come da atto di compravendita del 4 maggio 1970, n. 33941 di repertorio, a rogito dott. Fabio Giovannelli, notaio in Pistoia, registrato a Pistoia in data 25 maggio 1970, n. 2766, da adibire ad uffici e poliambulatorio.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **416**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila ad acquistare alcuni immobili.

N. 416. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila, viene autorizzata ad acquistare in via di sanatoria, al prezzo di L. 45.000.000, il piano terra, il primo e il secondo piano dello stabile sito in L'Aquila, viale Collemaggio n. 5, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 96, n. 150, sub 5 e 248, di proprietà del sig. Alfredo Sette, come da atto di compravendita del 22 luglio 1958, n. 15597/2835 di repertorio, a rogito dott. Domenico Trecco, notaio in L'Aquila, registrato a L'Aquila in data 31 luglio 1958, n. 241, da adibire a uffici e poliambulatorio provinciale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **417**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Trapani ad acquistare un immobile.

N. 417. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Trapani, viene autorizzata ad acquistare in via di sanatoria, al prezzo di L. 50.000.000, l'intero edificio di quattro piani sito in Trapani, via Mazzini n. 30, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 7/E, n. 188, sub 1-2-3, di proprietà delle signore Giuseppa e Maria Mocata, come da atto di compravendita del 25 marzo 1959, n. 12812 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Di Vita, notaio in Erice (Trapani), da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **418**.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Calabria ad acquistare due immobili.

N. 418. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Calabria, viene autorizzata ad acquistare in via di sanatoria, al prezzo di L. 43.000.000, due appartamenti rispettivamente al primo e al secondo piano dello stabile sito in Reggio Calabria tra le vie Filippini e Possidonea, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 16599, foglio 125, particella 105, di proprietà dei signori Antonio, Francesco e Andrea Giunta, come da atto di compravendita del 16 giugno 1959, n. 13011 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Macri, notaio in Reggio Calabria, registrato a Reggio Calabria in data 2 luglio 1959, n. 26, da adibire ad uffici e poliambulatorio.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1980
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 125

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 1979.

Regolamentazione in materia di conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1960 con il quale venivano stabilite le norme per il conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro »;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1973 con il quale venivano modificate le norme stesse;

Ritenuta l'opportunità di procedere al conferimento dei premi in questione a partire dall'anno 1973;

Ritenuta l'opportunità di giungere ad una nuova regolamentazione di tutta la materia;

Decreta:

Art. 1.

Sono annualmente conferiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri il premio della « Penna d'oro » ad uno scrittore che abbia particolarmente onorato la cultura italiana, ed il premio del « Libro d'oro » ad un editore che abbia contribuito alla diffusione della cultura.

Lo scrittore da premiare è scelto tra coloro che hanno onorato la cultura italiana nelle lettere e nelle discipline morali.

L'editore è scelto tra coloro che hanno contribuito in modo rilevante alla diffusione del libro e al progresso della cultura italiana.

Il premio della « Penna d'oro » è costituito da un assegno di lire cinque milioni.

Il premio del « Libro d'oro » è costituito da una medaglia d'oro recante inciso il nome dell'editore premiato e la data del conferimento.

Art. 2.

La designazione dello scrittore e dell'editore da premiare è fatta da una commissione presieduta da una eminente personalità della cultura, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta da:

il presidente dell'Accademia dei Lincei;

il rettore di una Università italiana, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

tre professori universitari italiani, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

il presidente dell'Associazione italiana editori;

il presidente dell'Associazione librai italiani;

il presidente della Federazione nazionale della stampa italiana;

il presidente della Federazione italiana editori giornali;

il direttore generale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha anche funzioni di segretario.

La commissione dura in carica tre anni.

Art. 3.

La commissione ha sede presso i Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione delibera sulle designazioni di cui all'art. 1 a maggioranza di voti con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Le designazioni degli scrittori ed editori premiandi debbono pervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferisce il premio da conferire.

Art. 4.

Entro la data del 30 novembre 1979, la commissione di cui all'art. 2 provvederà anche a designare gli scrittori e gli editori da premiare per gli anni 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978.

Art. 5.

Le spese inerenti alle attività previste dal presente decreto gravano sul cap. 3022 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri) per l'anno finanziario 1980 e sul capitolo corrispondente degli anni successivi.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1979

Il Presidente: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 356

(7322)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 settembre 1979.

Composizione della commissione per il conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 24 settembre 1979, con il quale vengono stabilite le norme per il conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro »;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della commissione di cui all'art. 2 del predetto decreto;

Decreta:

La commissione per il conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro » è composta, per il triennio 1979-1981, come segue:

Presidente:

Montale Eugenio.

Membri:

Carrelli Antonio, presidente dell'Accademia dei Lincei;

Bo Carlo, rettore dell'Università di Urbino;

Branca Vittore, professore all'Università di Padova;

Del Noce Augusto, professore all'Università di Roma;

Ossicini Adriano, professore all'Università di Roma;

Merlini Gianni, presidente dell'Associazione italiana editori;

Ligi Enrico, presidente dell'Associazione librai italiani;

Murialdi Paolo, presidente della Federazione nazionale della stampa italiana;

Giovannini Giovanni, presidente della Federazione italiana editori giornali;

Borzi Italo, anche con funzioni di segretario - direttore generale dei Servizi informazioni e proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 25 settembre 1979

Il Presidente: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 357

(7323)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1980.

Modificazione al decreto 24 settembre 1979 riguardante la nuova regolamentazione in materia di conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1979 riguardante la nuova regolamentazione in materia di conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro »;

Considerato che il medesimo decreto è stato ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 25 marzo 1980, reg. n. 2 Presidenza, foglio n. 356;

Ritenuta la necessità di modificare gli articoli 3 e 4 dello stesso decreto in quanto la data di designazione di scrittori ed editori da premiare per gli anni 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 risulta superata;

Considerata l'impossibilità di effettuare la designazione di uno scrittore e di un editore, per l'anno 1979, entro la data del 30 giugno 1980;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto 24 settembre 1979 è modificato come segue:

« Art. 3. — La commissione ha sede presso i Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione delibera sulle designazioni di cui all'art. 1 a maggioranza di voti con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le designazioni degli scrittori ed editori premiandi debbono pervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello al quale si riferisce il premio da conferire ».

Art. 2.

L'art. 4 del decreto 24 settembre 1979 è modificato come segue:

« Art. 4. — Entro la data del 31 dicembre 1980 la commissione di cui all'art. 2 provvederà anche a designare gli scrittori e gli editori da premiare per gli anni 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978 ».

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Presidente: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1980
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 127

(7324)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Autorizzazione all'ente autonomo Magazzini generali di Padova ad ampliare il proprio magazzino generale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1977 con il quale l'ente autonomo Magazzini generali di Padova è stato autorizzato ad istituire ed esercitare in Padova, corso Stati Uniti n. 18, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1979, con la quale l'ente predetto ha chiesto di essere autorizzato ad ampliare il proprio magazzino generale con un'area scoperta e recintata, della superficie di mq 1282 circa, da destinare al deposito di merci ingombranti e non deperibili allo stato estero;

Vista la deliberazione n. 139 del 27 aprile 1979 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

L'ente autonomo Magazzini generali di Padova è autorizzato ad ampliare il magazzino generale esercitato in Padova, corso Stati Uniti n. 18, con un piazzale scoperto e recintato della superficie di mq 1282 circa. Detto piazzale che sarà adibito al deposito di merci ingombranti e non deperibili allo stato estero, risulta comunque meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione tecnica allegate al presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate in dipendenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, si applicano il regolamento e le tariffe in vigore per il magazzino generale.

Art. 3.

L'ammontare del deposito cauzionale che l'ente è tenuto a prestare per l'esercizio del magazzino generale è elevato a L. 35.000.000 (trentacinque milioni), salve successive determinazioni.

Art. 4.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(6711)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1980.

Revoca al Consorzio agrario provinciale di Ferrara dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 17 maggio 1950 e 23 luglio 1966 con i quali il Consorzio agrario provinciale di Ferrara - Soc. coop. a r.l., è stato autorizzato ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate con sede principale in Ferrara e varie succursali nella provincia;

Considerato che la gestione del predetto magazzino generale risulta inficiata da numerose irregolarità, emerse a seguito di ispezione ministeriale, e che il Consorzio agrario provinciale di Ferrara è stato reiteratamente invitato ad eliminarle — sia attraverso lo ente camerale di Ferrara, sia direttamente — senza peraltro che esso provvedesse a quanto richiestogli;

Ritenuto che il comportamento del Consorzio integri gli estremi della fattispecie di grave e persistente violazione delle norme di legge e di regolamento, di cui all'art. 6, primo comma, del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290;

Vista la deliberazione n. 192 del 2 giugno 1980, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara ha espresso parere favorevole alla revoca al Consorzio in parola dell'autorizzazione all'esercizio del magazzino generale;

Ritenuto di non dover tener conto dell'istanza di revoca, prodotta dal Consorzio stesso in data 2 giugno 1980 e pervenuta all'ente camerale in data 6 giugno 1980, dopo che quest'ultimo si era già pronunciato;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Per grave e persistente violazione delle norme di legge e di regolamento sono revocate al Consorzio agrario provinciale di Ferrara - Soc. coop. a r.l., le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale con sede principale in Ferrara e varie succursali nella provincia, attribuite, con i decreti ministeriali 17 maggio 1950 e 23 luglio 1966, citati nelle premesse.

Art. 2.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(7261)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine.

Pubblicato nel n. L 183 *del* 16 *luglio* 1980.

(174/C)

Regolamento (CEE) n. 1838/80 della commissione, del 14 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1839/80 della commissione, del 14 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1840/80 della commissione, del 14 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1841/80 della commissione, del 10 luglio 1980, che fissa definitivamente l'importo dell'integrazione per i semi oleosi fissato provvisoriamente dal 1° febbraio 1980.

Regolamento (CEE) n. 1842/80 della commissione, del 14 luglio 1980, che fissa, per la campagna 1980-1981, i prezzi di riferimento delle arance dolci.

Regolamento (CEE) n. 1843/80 della commissione, del 14 luglio 1980, che fissa, per la campagna 1980-1981, il prezzo di riferimento valido per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi.

Regolamento (CEE) n. 1844/80 della commissione, del 14 luglio 1980, che fissa il prezzo minimo di vendita all'industria trasformatrice delle arance pigmentate ritirate dal mercato.

Regolamento (CEE) n. 1845/80 della commissione, del 14 luglio 1980, recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio durante la campagna vitivinicola 1979-1980.

Regolamento (CEE) n. 1846/80 della commissione, dell'11 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla melammina della sottovoce 29.35 ex Q della tariffa doganale comune, originaria dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1847/80 della commissione, dell'11 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite, della voce 44.13 della tariffa doganale comune, originario dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1848/80 della commissione, dell'11 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasole-tende, gli ombrelloni e simili, della voce 66.01 della tariffa doganale comune, originari di Singapore, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1849/80 della commissione, dell'11 luglio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle viti per legno, della sottovoce 73.32 ex B della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1850/80 della commissione, del 14 luglio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1762/80 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1851/80 della commissione, del 14 luglio 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1852/80 della commissione, del 14 luglio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1853/80 della commissione, del 14 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1854/80 della commissione, del 14 luglio 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1855/80 della commissione, del 14 luglio 1980, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 181 *del* 15 *luglio* 1980.

(175/C)

Regolamento (CEE) n. 1856/80 della commissione, del 15 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1857/80 della commissione, del 15 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1858/80 della commissione, del 15 luglio 1980, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 3134/78 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1859/80 della commissione, del 15 luglio 1980, recante nona modifica del regolamento (CEE) numero 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 1860/80 della commissione, del 15 luglio 1980, che deroga, per la campagna 1980/81, alle norme comuni di qualità per i cavoletti di Bruxelles.

Regolamento (CEE) n. 1861/80 della commissione, del 15 luglio 1980, che deroga, per la campagna 1980/1981, alle norme di qualità per le mele e le pere da tavola.

Regolamento (CEE) n. 1862/80 della commissione, del 15 luglio 1980, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 1863/80 della commissione, dell'11 luglio 1980, relativo al regime applicabile alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari dell'Indonesia.

Regolamento (CEE) n. 1864/80 della commissione, del 15 luglio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1865/80 della commissione, del 15 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1866/80 della commissione, del 15 luglio 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1867/80 della commissione, del 15 luglio 1980, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1868/80 della commissione, del 15 luglio 1980, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1869/80 della commissione, del 15 luglio 1980, che modifica, a decorrere dal 16 luglio 1980, i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Pubblicati nel n. L 182 *del* 16 *luglio* 1980.

(176/C)

Regolamento (CEE) n. 1870/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1871/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso.

Regolamento (CEE) n. 1872/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, i prezzi nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 1873/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, i prezzi nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1874/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che determina le esigenze minime richieste per il frumento tenero destinato alla panificazione.

Regolamento (CEE) n. 1875/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali, delle farine di frumento e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento.

Regolamento (CEE) n. 1876/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, le maggiorazioni mensili dei prezzi del risone e del riso semigreggio.

Regolamento (CEE) n. 1877/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 1878/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativo alla diminuzione del prelievo applicabile a talune importazioni di cereali foraggeri in Italia.

Regolamento (CEE) n. 1879/80 del Consiglio, del 15 luglio 1980, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, l'elenco delle regioni della Comunità che beneficiano dell'aiuto al frumento duro e che fissa l'importo di tale aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1880/80 della commissione, del 16 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1881/80 della commissione, del 16 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1882/80 della commissione, del 16 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1883/80 della commissione, del 16 luglio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1884/80 della commissione, del 15 luglio 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1885/80 della commissione, del 15 luglio 1980, relativo alle modalità d'applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici.

Regolamento (CEE) n. 1886/80 della commissione, del 15 luglio 1980, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un premio per la nascita di vitelli durante un nuovo periodo di 12 mesi.

Regolamento (CEE) n. 1887/80 della commissione, del 15 luglio 1980, che proroga per la campagna 1980/1981 le modalità d'applicazione previste dal regolamento (CEE) n. 926/77 per la concessione di un premio di macellazione ai produttori di bovini.

Regolamento (CEE) n. 1888/80 della commissione, del 16 luglio 1980, che fissa i prezzi d'entrata dei cereali e talune categorie di farine, semolate e semolini per la campagna 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 1889/80 della commissione, del 16 luglio 1980, che fissa, per la campagna 1980/1981 il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria versata dopo la loro trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 1890/80 della commissione, del 16 luglio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 728/80 che applica le categorie di qualità III a taluni prodotti frutticoli della campagna 1980/1981.

Regolamento (CEE) n. 1891/80 della commissione, del 16 luglio 1980, che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79.

Regolamento (CEE) n. 1892/80 della commissione, del 14 luglio 1980, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 1893/80 della commissione, del 16 luglio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1570/78 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2742/75, per quanto concerne le restituzioni alla produzione per i prodotti amidacei.

Regolamento (CEE) n. 1894/80 della commissione, del 16 luglio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1895/80 della commissione, del 16 luglio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1896/80 della commissione, del 16 luglio 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1897/80 della commissione, del 16 luglio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 184 *del* 17 *luglio* 1980.

(177/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

Corso dei cambi del 4 agosto 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,55	840,55	840,50	840,55	843,50	—	840,45	840,55	840,55	840,50
Dollaro canadese	726,20	726,20	726,25	726,20	727,15	—	726,20	726,20	726,20	726,20
Marco germanico	471,90	471,90	471,75	471,90	470,90	—	471,85	471,90	471,90	471,85
Fiorino olandese	432,65	432,65	435,50	432,65	431,55	—	432,60	432,65	432,65	432,62
Franco belga	29,58	29,58	29,55	29,58	29,51	—	29,585	29,58	29,58	29,58
Franco francese	203,64	203,64	203,50	203,64	203,45	—	203,635	203,64	203,64	203,63
Lira sterlina	1978,20	1978,20	1972 —	1978,20	1970 —	—	1978,40	1978,20	1978,20	1978,30
Lira irlandese	1777 —	1777 —	1783 —	1777 —	1780 —	—	1780 —	1777 —	1777 —	—
Corona danese	152,41	152,41	1 2,10	152,41	152,20	—	152,30	152,41	152,41	152,35
Corona norvegese	172,25	172,25	172,10	172,25	172,60	—	172,22	172,25	172,25	172,23
Corona svedese	202,44	202,44	201,40	202,44	202,20	—	201,45	202,44	202,44	201,44
Franco svizzero	510,40	510,40	509,75	510,40	508,75	—	510,26	510,40	510,40	510,33
Scellino austriaco	66,625	66,625	66,60	66,625	66,40	—	66,671	66,625	66,625	66,64
Escudo portoghese	17,05	17,05	16,96	17,05	16,95	—	17 —	17,05	17,05	17 —
Peseta spagnola	11,703	11,703	11,70	11,703	11,71	—	11,693	11,703	11,703	11,69
Yen giapponese	3,721	3,721	3,75	3,721	3,71	—	3,725	3,721	3,721	3,72

Media dei titoli del 4 agosto 1980

Titolo	
Rendita 5% 1935	—
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	—
» 5,50% » » 1968-83	—
» 5,50% » » 1969-84	—
» 6% » » 1970-85	—
» 6% » » 1971-86	—
» 6% » » 1972-87	—
» 9% » » 1975-90	—
» 9% » » 1976-91	—
» 10% » » 1977-92	—
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	—
» » » » 1- 3-1979/81	—
» » » » 1- 7-1979/81	—
» » » » 1-10-1979/81	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	—
» » » » 1- 5-1979/82	—
» » » » 1- 7-1979/82	—
» » » » 1-10-1979/82	—
» » » » 1- 1-1980/82	—
» » » » 1- 1-1980/83	—
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	—
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	—
» » Pol 12% 1- 1-1982	—
» » » 12% 1- 4-1982	—
» » » 12% 1-10-1983	—
» » » 12% 1- 1-1984	—
» » » 12% 1- 4-1984	—
» » » 12% 1-10-1984	—
» » » 12% 1-10-1987	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 agosto 1980

Valuta	
Dollaro USA	840,50
Dollaro canadese	726,20
Marco germanico	471,875
Fiorino olandese	435,625
Franco belga	29,582
Franco francese	203,637
Lira sterlina	1978,30
Lira irlandese	1778,50
Corona danese	152,355
Corona norvegese	172,235
Corona svedese	201,445
Franco svizzero	510,33
Scellino austriaco	66,648
Escudo portoghese	17,025
Peseta spagnola	11,698
Yen giapponese	3,723

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 mod. 241 D.P. — Data: 1º febbraio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: notaio Maria Carmela Zaccaria, nata a Salerno il 19 maggio 1936. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 14. — Capitale lire 11.100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6752)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di S. Fedele Intelvi, Nerviano, Sellero, S. Giulietta, Rozzano e Vermezzo.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 15 aprile 1980, n. 30990: comune di S. Fedele Intelvi (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 31 gennaio 1978, n. 17 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 11 febbraio 1980, n. 1);

deliberazione 20 maggio 1980, n. 32093: comune di Nerviano (Milano) (piano adottato in revisione di quello vigente con deliberazione consiliare 16 novembre 1979, n. 215 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 24 marzo 1980, n. 67);

deliberazione 27 maggio 1980, n. 32331: comune di Sellero (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 17 marzo 1978, n. 12 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 5 gennaio 1979, n. 1);

deliberazione 27 maggio 1980, n. 32334: comune di Giulietta (piano adottato con deliberazione consiliare 6 maggio 1978, n. 34 e successive e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 4 luglio 1979, n. 51);

deliberazione 27 maggio 1980, n. 32341: comune di Rozzano (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 5 dicembre 1977, n. 177 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 13 dicembre 1978, n. 157);

deliberazione 16 giugno 1980, n. 32661: comune di Vermezzo (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 13 luglio 1979, n. 53 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 29 febbraio 1980, n. 7).

(7474)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Tres

Con deliberazione 23 maggio 1980, n. 4626, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2645/4, comune catastale di Tres, dal demanio al patrimonio provinciale.

(7276)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Genova.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980 in corso di registrazione, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1980;

Letto il telegramma in data 20 maggio 1980 con il quale il presidente della corte d'appello di Genova nell'informare che il dott. Righi Pietro, presidente effettivo di quella commissione, ha presentato domanda di esonero per motivi di salute, propone la sostituzione dello stesso con il dott. Maineri Carlo;

Poiché si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Maineri Carlo, presidente di sezione presso la corte d'appello di Genova, è nominato presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte in sostituzione del dott. Righi Pietro.

Roma, addì 3 giugno 1980

Il Ministro: MORLINO

(7235)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova scritta dei concorsi speciali, per esami, a complessivi settecentoventisette posti di vice direttore nella carriera direttiva dell'amministazione periferica delle dogane e imposte indirette, dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali.

La prova scritta dei concorsi speciali per esami a complessivi settecentoventisette posti di vice direttore in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, per gli uffici aventi sede nel territorio delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna e provincia autonoma di Trento, indetti con decreti ministeriali 18 giugno 1980, pubblicati sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 giugno 1980, avrà luogo il giorno 28 agosto 1980, alle ore otto, nelle sedi e nei locali seguenti:

1) presso il politecnico di Torino, corso duca degli Abruzzi n. 24, per i candidati al concorso a centoventisette posti per la regione Piemonte;

2) presso l'istituto professionale regionale, viale Federico Chabod n. 8, Aosta, per i candidati al concorso a diciannove posti per la regione Valle d'Aosta;

3) presso la Fiera del Mare, facoltà d'ingegneria, pad. D, piazzale Kennedy, Genova, per i candidati al concorso a quarantanove posti per la regione Liguria;

4) presso il politecnico di Milano, via Bonardi n. 9, per i candidati al concorso a centonovantasei posti per la regione Lombardia.

5) presso l'Università degli studi, facoltà di economia e commercio, aula A, piazzale Europa n. 1, Trieste, per i candidati al concorso a quarantanove posti per la regione Friuli-Venezia Giulia;

6) presso l'Università degli studi Ca' Foscari, Dorsoduro n. 3246, Venezia, per i candidati al concorso a settantasette posti per la regione Veneto;

7) presso la scuola media statale «F.M. Zanotti», via Calori n. 8, Bologna, per i candidati al concorso a ottantotto posti per la regione Emilia-Romagna;

8) *a* presso l'Intendenza di Finanza, via del Pratello n. 6, Firenze, per i candidati al concorso a sessantacinque posti per la regione Toscana, il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C e M;

b presso l'istituto di patologia e chimica, viale Morgagni n. 50, Firenze, per i candidati al concorso a sessantacinque posti per la regione Toscana, il cui cognome inizia con le lettere: D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

9) presso la facoltà di medicina, Aula Magna «Angelini», via Grotte di Posatora, Ancona, per i candidati al concorso a dieci posti per la regione Marche;

10) presso l'istituto commerciale «E. Fermi», via Canali n. 12, Perugia, per i candidati al concorso a nove posti per la regione Umbria;

11) presso il liceo scientifico «Pacinotti», via Liguria n. 3, Cagliari, per i candidati al concorso a ventotto posti per la regione Sardegna;

12) presso l'istituto tecnico industriale, via Brigata Acqui n. 13, Trento, per i candidati al concorso a dieci posti per la regione autonoma di Trento.

(7489)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, specialità astronomia, statistica.

La prova scritta e quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze (specialità astronomia, statistica) bandito con decreto ministeriale 22 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 28 maggio 1980, si svolgeranno nel medesimo osservatorio nei giorni 24, 25 e 26 settembre 1980.

I candidati devono presentarsi alle ore 8, muniti di documento di riconoscimento.

(7321)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3 - marzo 1977, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 31 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1976, registro n. 6 Sanità, foglio n. 167, che approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 1975.

(7281)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica all'elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 19 marzo 1980 concernente l'elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Accertato che, nell'art. 1 del citato elenco, è stata erroneamente indicata come data di nascita del dott. Ferreri Augusto il «23 giugno 1946» anziché il «23 settembre 1946»;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

All'art. 1 dell'elenco dei direttori di farmacia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148, approvato con decreto ministeriale 19 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 2 maggio 1980, leggasi come data di nascita il «23 settembre 1946» anziché «23 giugno 1946».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7133)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Integrazione del concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Nuoro

Ad integrazione dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 15 luglio 1980, si comunica che la sede unica sita nel comune di Onanì, precedentemente omessa nello stesso, per puro errore di trascrizione, è compresa fra le sedi farmaceutiche rurali vacanti nella provincia di Nuoro da conferire a seguito di pubblico concorso, per titoli ed esami, bandito con decreto dell'assessore all'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna 9 giugno 1980, n. 15/2839.

(7284)

OSPEDALE «S. MARIA GORETTI» DI LATINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Latina.

(2636/S)

OSPEDALE «S. CASA» DI LORETO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loreto (Ancona).

(2641/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI ARPINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione; un posto di assistente di medicina generale; un posto di assistente di chirurgia generale e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia addetti al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arpino (Frosinone).

(2637/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(2618/S)

OSPEDALE « L. P. DELFINO » DI COLLEFERRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(2639/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MANFREDONIA

Concorso a due posti di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manfredonia (Foggia).

(2617/S)

OSPEDALE « AMEDEO DI SAVOIA » DI TORINO

Concorso a tre posti di assistente di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione segreteria e personale dell'ente in Torino.

(2619/S)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per il servizio di « day hospital ed ambulatorio filtro » dell'istituto R. Elena, a:

cinque posti di aiuto di chirurgia;

tre posti di aiuto di roentgendiagnostica;

due posti di aiuto di roentgenterapia;

un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica;

un posto di aiuto di analisi cliniche;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

due posti di aiuto di oncologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale ripartizione personale dell'ente in Roma.

(2640/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. **34**.

Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l'adesione ad enti ed associazioni.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 3 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione può, nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità statutarie:

a) organizzare, sia per proprio conto che in collaborazione con altri enti e associazioni pubbliche e private, convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche che attengano precipuamente alla comunità regionale;

b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed ogni altra iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, nonché a manifestazioni, esposizioni o mostre agricole, industriali, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive che attengano precipuamente alla comunità regionale e che non godano di altri contributi regionali;

c) aderire ad enti, istituzioni, associazioni, comitati ed a qualsiasi altro organismo pubblico o privato che si propongano lo sviluppo culturale, scientifico, economico, artistico, turistico, sociale e sportivo della comunità regionale, che non abbiano scopo di lucro e che non godano di altri contributi regionali.

Art. 2.

Nel caso previsto dall'art. 1, lettera *a*), ove l'organizzazione sia curata esclusivamente dalla Regione, le spese sono a totale carico del bilancio regionale; ove avvenga in collaborazione con altri enti ed associazioni, la Regione può concedere ad essi un contributo finanziario o assumere direttamente parte dei relativi oneri.

Art. 3.

La partecipazione di cui all'art. 1, lettera *b*), può consistere:

1) nella concessione del patrocinio della regione Puglia del patrocinio del presidente delle giunta regionale o dell'assessore;

2) nella concessione di contributi finanziari nelle spese o nell'assunzione diretta di parte dei relativi oneri;

3) nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella presenza di amministratori o di funzionari regionali, nonché di esperti estranei all'amministrazione regionale;

4) nel conferimento di targhe, coppe e altri premi, anche in denaro, secondo la natura e l'importanza della manifestazione.

Il patrocinio della regione Puglia è concesso, dal presidente della giunta regionale, in favore di manifestazioni di particolare rilievo.

Il patrocinio del presidente della giunta regionale o dello assessore sono rispettivamente concessi dal presidente della giunta o dagli assessori regionali, in relazione alla natura della manifestazione.

La richiesta di partecipazione deve essere corredata:

da relazione illustrativa della iniziativa da cui possa desumersi l'attinenza alla comunità regionale o il pubblico interesse della medesima;

da piano finanziario della manifestazione, in caso di richiesta di partecipazione contributiva, con l'indicazione delle entrate previste per contributi o proventi vari e del contributo richiesto ai sensi della presente legge;

da ogni ulteriore elemento necessario ai fini della determinazione delle modalità di partecipazione richiesta e degli eventuali oneri di spesa gravanti sul bilancio regionale. E' in facoltà del richiedente indicare ulteriori elementi utili ai predetti fini.

La presenza di amministratori, funzionari ed esperti di cui al presente articolo comporterà, oltre il pagamento di eventuali quote partecipative, l'applicazione del rispettivo trattamento di missione commisurato, per gli esperti, a quello spettante al coordinatore di settore.

Art. 4.

L'adesione di cui all'art. 1, lettera *c*), può consistere nel versamento di quote annuali determinate a norme dello statuto o regolamento dell'ente richiedente o nella concessione di contributi finanziari straordinari.

La relativa richiesta deve essere corredata:

da copia autentica dello statuto e dell'eventuale regolamento;

da relazione illustrativa dell'attività programmata o svolta, o della iniziativa che si intende realizzare.

Art. 5.

La giunta regionale determina, salvo quanto disposto nel secondo e terzo comma dell'art. 3 e nel secondo e terzo comma del presente articolo, le modalità delle organizzazioni, partecipazioni e adesioni di cui all'art. 1, sentita la commissione consiliare competente, assumendo i conseguenti eventuali impegni di spesa.

Tutte le determinazioni di cui al precedente comma che comportano un onere di spesa non superiore a L. 5.000.000, sono adottate dal presidente della giunta con proprio decreto, sentita la commissione consiliare competente, da comunicarsi alla giunta stessa con periodicità trimestrale.

Sono egualmente adottati con decreto del presidente della giunta, a carattere di mera esecuzione, i provvedimenti confermativi di adesioni precedentemente deliberate, anche se comportanti un onere di spesa annuo superiore al limite di cui al precedente comma, nonché tutti i provvedimenti liquidativi di spese e contributi conseguenti ad impegni assunti ai sensi della presente legge.

Art. 6.

Per la liquidazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge gli enti ed associazioni interessati devono presentare una relazione illustrativa della manifestazione organizzata corredata di attestazione del legale rappresentante circa le spese effettivamente sostenute e la relativa documentazione.

La liquidazione potrà essere disposta entro il limite massimo del contributo concesso.

Qualora l'ente beneficiario non adempia a quanto richiesto dai precedenti comma, incorrerà nella revoca, nella cessazione o nella sospensione del concorso finanziario regionale.

Art 7.

Le pratiche in corso di istruttoria alla chiusura dell'esercizio finanziario possono essere ammesse a contributo a carico dei fondi del bilancio relativo all'esercizio successivo, entro il limite massimo del 20% del relativo stanziamento.

Art. 8.

Per quanto concerne la promozione di convegni da parte del consiglio regionale, resta salva l'operatività del disposto dell'art. 5 della legge regionale n. 14 del 4 luglio 1973.

Art. 9.

Alla spesa per la finalità di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*) della presente legge, valutata in ulteriori L. 100.000.000, si provvede, per l'anno finanziario 1980 con i fondi del cap. 00146: « Contributi per la partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi, commemorazioni, anche di interesse non regionali legge regionale n. 31 dell'8 aprile 1975 ».

Alla spesa per le finalità di cui all'art. 1, lettera *c*) della presente legge, valutata in ulteriori L. 15.000.000, si provvede, per l'anno finanziario 1980, con i fondi del cap. 00134: «Quota associativa ad enti ed associazioni varie anche internazionali. Legge regionale n. . . del . ., la cui denominazione viene così modificata «Quote associative, contributi ed altri oneri per l'adesione ad enti, associazioni, comitati, ecc.».

Per gli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 10.

Al bilancio per l'esercizio 1980, parte 2ª, spesa, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Bilancio complessivo	Bilancio di cassa
Variazioni in aumento:		
Cap. 00146. — Contributi per la partecipazione, organizzazione, adesione a manifestazioni, convegni, congressi, commemorazioni, anche d'interesse non regionali. Legge regionale n. 31/75	L. 100.000.000	L. 100.000.000
Cap. 00134. — Quota associativa ad enti ed associazioni varie anche internazionali. Legge regionale numero . . . del	L. 15.000.000	L. 15.000.000
	L. 115.000.000	L. 115.000.000
Variazioni in diminuzione:		
Cap. 16202. — Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione	L. 115.000.000	L. 115.000.000

Art. 11.

La legge regionale 8 aprile 1975, n. 31, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 aprile 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. 35.

Attuazione di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Margherita di Savoia, Zapponeta e Manfredonia.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 32 del 3 maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge la regione Puglia finanzia un programma per il recupero produttivo degli arenili siti nei territori dei comuni di Margherita di Savoia, Zapponeta e Manfredonia, danneggiati dal fortunale dei giorni 31 dicembre 1979 e 1º gennaio 1980.

Art. 2.

Delimitazione dei territori interessati

I comuni di cui all'articolo precedente delimitano gli arenili da interessare al presente programma in via d'urgenza entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Detta delimitazione non può essere in contrasto con quella eventualmente effettuata dalla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1979, n. 19.

Art. 3.

Tipologia degli interventi ammessi

Il programma si realizza attraverso l'effettuazione dei seguenti interventi:

a) lavori e trattamenti finalizzati al risanamento, sistemazione, ripristino alla coltivazione dei terreni danneggiati, previo accertamento tecnico dello stato degli stessi e dei danni prodottisi;

b) lavori di sistemazione precaria per la difesa delle dune.

Gli accertamenti tecnici relativi allo stato dei terreni debbono essere eseguiti, in ogni caso, da istituti o enti specializzati pubblici.

Art. 4.

Attuazione dei programmi

L'attuazione del programma è affidata ai comuni di cui all'art. 1, ciascuno nel territorio di propria competenza, così come delimitato ai sensi del precedente art. 2.

Detti enti adottano i relativi provvedimenti sentite le organizzazioni sociali interessate e in conformità alle vigenti disposizioni di legge, restando la Regione sollevata da qualsiasi onere e responsabilità conseguenti all'attuazione degli interventi.

Ciascun comune, ogni tre mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla giunta regionale, perché ne curi il tempestivo inoltro al consiglio, una relazione ed un rendiconto documentati sullo stato di attuazione del programma. In base alle risultanze di detti atti e ai conseguenti controlli il consiglio regionale può, con propria deliberazione, revocare l'affidamento di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Autorizzazione della spesa

Per l'attuazione del programma di cui alla presente legge, ivi compresi gli oneri per le spese generali e per la retribuzione della manodopera utilizzata dagli enti affidatari, è autorizzata una spesa globale pari a 1.500 milioni di lire, da ripartire in ragione di 900 milioni di lire a favore del comune di Margherita di Savoia, 400 milioni di lire a favore del comune di Zapponeta, 200 milioni di lire a favore del comune di Manfredonia.

Entro 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge la giunta regionale ripartisce e accredita ai tesorieri degli Enti affidatari le somme di cui al primo comma.

Qualora il consiglio regionale deliberi la revoca di cui all'ultimo comma del precedente art. 4, il comune interessato è tenuto a restituire le somme non impegnate alla data della notificazione della revoca entro quarantacinque giorni dalla notificazione stessa.

Art. 6.

Norme finanziarie

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione:

cap. 16206 - 1.500 milioni di lire;

in aumento:

c.n.i. «Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Margherita di Savoia»: 900 milioni di lire;

c.n.i. «Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Zapponeta»: 400 milioni di lire;

c.n.i. «Finanziamento di un programma finalizzato al recupero degli arenili di Manfredonia»: 200 milioni di lire.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 aprile 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, **n. 36.**

Integrazione alla legge regionale n. 27 del 17 agosto 1977, concernente indennità di funzione ai presidenti ed ai componenti aventi voto deliberativo dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 3 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1977, n. 27, è così integrato:

« L'indennità da corrispondere ai revisori dei conti è equiparata a quella dei consiglieri di amministrazione; al presidente del collegio dei revisori dei conti spetta una maggiorazione su detta indennità del 50% ».

Art. 2.

La maggiorazione di cui al precedente articolo decorre dalla data stabilita dall'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1977, n. 27

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 aprile 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. **37.**

Modifiche ed integrazioni agli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 marzo 1973, n. 6: « Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili-nido » ed all'art. 10 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 92 « Norme attuative della legge 29 novembre 1977, n. 891 - Interventi per gli asili-nido ».

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 3 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I punti *a*) e *b*) dell'art. 19 della legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, sono così modificati:

a) una coordinatrice, cui compete la responsabilità organizzativa e funzionale dell'asilo-nido;

b) personale addetto all'assistenza in rapporto di una unità per ogni otto bambini divezzi ed una per ogni cinque bambini lattanti.

Art. 2.

I punti *a*) e *b*) dell'art. 20 della legge regionale 3 marzo 1973, n. 6, sono così modificati:

a) diploma di maturità di assistente per comunità infantile o di assistente sociale o di assistente sanitaria visitatrice per incarico di coordinatrice;

b) diploma di qualifica di assistente all'infanzia o diploma di puericultrice o di vigilatrice d'infanzia per l'incarico di personale addetto all'assistenza.

Art. 3.

Il possesso di diploma di qualifica di assistente all'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso gli asili nido.

Art. 4.

E' abrogata l'ultima parte dell'art. 10 della legge regionale 4 settembre 1979, n 62.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 aprile 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. **38.**

E.R.P.T. - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 3 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il totale generale delle entrate dell'Ente regionale pugliese trasporti (E.R.T.P.) per l'esercizio finanziario 1980 è approvato in L. 18.322.000.000, in termini di competenza e in L. 16.647.000.000, in termini di cassa.

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle somme dovute per l'anno 1980 sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

Art. 2.

Il totale generale delle spese dell'Ente regionale pugliese trasporti (E.R.T.P.) per l'esercizio finanziario 1980 è approvato in L. 18.322.000.000, in termini di competenza e in L. 16.647.000.000, in termini di cassa.

E' autorizzata l'assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 annesso alla presente legge.

E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 annesso alla presente legge, in conformità delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Alla integrazione degli stanziamenti per le spese obbligatorie e d'ordine mediante prelevamento dal cap. 21, nonchè alla integrazione delle dotazioni di cassa dei singoli capitoli di spesa mediante prelevamento dal cap. 22-*bis* ed al prelevamento di somme al cap. 22 ed alla loro iscrizione in aumento dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli di spesa, provvede il consiglio di amministrazione dell'E.R.P.T.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 aprile 1980

QUARTA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. **39.**

Regionalizzazione, ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata.

(*Pubblicata nel supplemento al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 3 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fatto salvo quanto stabilito dalla riforma sanitaria, l'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata sono disciplinate, in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 745, secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi fra la regione Puglia e la regione Basilicata approvate con legge regionale.

Art. 2.

Per la elezione dei rappresentanti della regione Puglia nel consiglio di amministrazione dell'istituto, ciascun consigliere regionale vota per un massimo di quattro nomi.

Risultano eletti i sei nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei rappresentanti della regione Puglia nel collegio sindacale dell'istituto, ciascun consigliere regionale vota per un solo nome. Risultano eletti i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 3.

Alla copertura, per il 1980, dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 300.000.000, si provvede mediante l'imputazione all'apposito cap. 03904 denominato: « Regionalizzazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata (fondo sanitario regionale) » che presenta lo stanziamento di pari importo di L. 300.000.000.

Per gli esercizi finanziari successivi gli oneri relativi faranno carico ai corrispondenti capitoli di spesa dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 aprile 1980

QUARTA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1980, n. **40.**

Disciplina dei turni di servizio delle farmacie.

Pubblicata nel supplemento al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 3 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA RIESAMINATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizione

L'esercizio delle farmacie, gestite sia da privati che da enti, aperte al pubblico nel territorio della Regione, è disciplinato dalle norme della presente legge, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, della chiusura, del riposo, festività e ferie, nonchè della sostituzione temporanea.

Il servizio farmaceutico viene effettuato:

a) a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico;

b) a battenti chiusi: quando la farmacia è chiusa, con farmacista di guardia all'interno;

c) a chiamata: quando all'esterno della farmacia il farmacista indica il luogo dove può essere prontamente reperito e, se possibile, anche il recapito telefonico.

Si deve intendere per chiamata quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico.

Art. 2.

Orario diurno

Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane restano aperte per non meno di sette ore e mezzo e non più di otto ore al giorno, e le farmacie rurali per sette ore al giorno, salvo quanto disposto per i giorni di riposo infrasettimanale.

Il servizio diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi da un intervallo per riposo pomeridiano.

Art. 3.

Turni pomeridiani

Durante l'intervallo pomeridiano dei giorni feriali, il servizio farmaceutico è assicurato:

a) nei capoluoghi di provincia: a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie in modo da assicurare la disponibilità di almeno una famacia ogni 100.000 abitanti o frazione superiore a 20.000;

b) negli altri comuni con più di una farmacia: a chiamata e per turni tra tutte le farmacie.

Art. 4.

Turni festivi

Le famacie urbane e rurali restano chiuse la domenica e le altre festività infrasettimanali.

Nei comuni con più di una farmacia, il servizio farmaceutico, nei giorni festivi, viene effettuato mediante turni tra tutte le farmacie, in modo da assicurare la disponibilità di almeno una farmacia ogni 40.000 abitanti o frazioni di 40.000.

Le farmacie di turno effettuano il servizio durante il normale orario diurno a battenti aperti e, nelle ore corrispondenti all'intervallo pomeridiano, secondo le modalità di cui all'art. 3.

L'effettuazione del turno di servizio festivo non dà luogo a recupero.

Art. 5.

Riposo settimanale

Le farmacie urbane e rurali restano chiuse per una giornata di riposo infrasettimanale, tranne che nelle settimane in cui ricade una festività oltre la domenica.

Il medico provinciale, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti e sentito il sindaco, determina il giorno della settimana in cui deve essere effettuato il riposo e può consentire, per particolari esigenze locali, che il riposo sia frazionato in due mezze giornate. Durante la giornata di riposo infrasettimanale, che di norma ricadrà il sabato, nei comuni con più di una farmacia, il servizio farmaceutico viene assicurato nell'orario normale diurno, a battenti aperti ed a turno fra tutte le farmacie, con le modalità di cui all'art. 4 e, nell'intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all'art. 3.

Il medico provinciale, in relazione a particolari esigenze, può autorizzare l'apertura in turno di esercizi per un numero di farmacie fino ad un massimo della metà di quello previsto in pianta organica.

L'effettuazione del turno di servizio durante il giorno di riposo settimanale non dà luogo a recupero.

Art. 6.

Servizio notturno

Nelle ore notturne dei giorni feriali e festivi, il servizio farmaceutico viene assicurato, salvo quanto disposto dall'art. 30 del regio decreto del 30 settembre 1938, n. 1706:

a) nei capoluoghi di provincia: da una farmacia ogni 100.000 abitanti o frazione di 100.000 a battenti aperti almeno sino alle ore 22 ed a battenti chiusi sino al normale orario di apertura del giorno successivo.

Per eventuali particolari esigenze locali del capoluogo della Regione, il servizio a battenti aperti sino alle ore 22 può essere effettuato, a turno tra tutte le farmacie, da un numero di esercizi maggiore di quello previsto per l'intero servizio notturno;

b) negli altri comuni con più di una farmacia: per chiamata e con turni così come previsto dal precedente art. 3. Sino alle ore 22 il servizio può essere effettuato anche a battenti aperti.

Il servizio notturno, di cui alla lettera *a*) del primo comma del presente articolo, può essere assicurato, tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini locali, per turni tra tutte le farmacie od in forma permanente. In ogni caso, le farmacie che espletano il servizio notturno dovranno essere distribuite secondo aree individuate dal medico provinciale sentiti l'ordine provinciale dei farmacisti ed il sindaco, ed ogni avvicendamento dovrà avvenire nell'ambito delle singole aree.

Art. 7.

Farmacie uniche e rurali

Nei comuni, o frazioni di comuni, con una sola farmacia, e per le farmacie rurali, il servizio farmaceutico viene assicurato:

a) nell'intervallo per riposo pomeridiano e nelle ore notturne per chiamata e — quando le condizioni ambientali e di viabilità lo consentono e sentito il parere dei sindaci dei comuni interessati — a turno con le farmacie limitrofe;

b) nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, a turno con le farmacie limitrofe ed a battenti aperti durante il normale orario diurno, a chiamata nell'intervallo pomeridiano.

Quando le condizioni ambientali e di viabilità non consentono di assicurare il servizio secondo i turni di cui ai precedenti punti *a*) e *b*), oppure quando obiettive e giustificate esigenze da parte dell'autorità sanitaria locale lo richiedano, dovrà essere prevista una forma di sussidio a carico del comune interessato.

Art. 8.

Chiusura annuale per ferie

Tutte le farmacie, comprese le notturne, urbane e rurali a turno devono osservare la chiusura annuale per ferie e della durata complessiva di quattro settimane, da usufruire in una o due soluzioni di durata non inferiore ad una intera settimana.

Art. 9.

Determinazione dell'orario

Il sindaco stabilisce gli orari di apertura e chiusura delle farmacie secondo le norme fissate dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706.

Per esigenze locali possono anche essere previsti orari diversi nei vari periodi dell'anno.

Art. 10.

Determinazione dei turni di servizio

Gli ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, compilano annualmente lo schema che stabilisce i turni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 e propongono le modalità di attuazione dei servizi, nonchè lo schema dei turni per le ferie annuali.

Gli schemi devono essere sottoposti all'approvazione del medico provinciale. Per particolari od improvvise esigenze, l'ordine provinciale dei farmacisti può apportare agli schemi di cui al primo comma, le opportune variazioni, che devono essere approvate dal medico provinciale.

Ogni farmacista deve tenere permanentemente esposto al pubblico, all'esterno della farmacia, un cartello con le indicazioni dell'orario di apertura e di chiusura giornaliere e delle farmacie di turno.

Art. 11.

Sostituzione temporanea del titolare

La sostituzione temporanea con altro farmacista, regolarmente iscritto all'albo professionale, nella conduzione della farmacia, è consentita:

a) per motivi di salute;

b) per obblighi militari;

c) per funzioni pubbliche elettive;

d) per corsi di aggiornamento professionale di cui all'art. 48, punto 10), della legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

e) per gravi motivi di famiglia.

Nel caso previsto dalla lettera *a*) del precedente comma, il medico provinciale applicherà quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 475/68.

Art. 12.

Sospensione provvisoria dell'esercizio

Per la sospensione provvisoria dell'esercizio della farmacia, il titolare è tenuto a darne notifica al medico provinciale almeno quindici giorni prima, salvo i casi urgenti e gravi comunque documentabili, per i quali il titolare deve dare immediata comunicazione, anche verbale, al medico provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 aprile 1980

QUARTA

(6161)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c.m. 411100802160)